II

*(Atti preparatori)*

# COMMISSIONE

**Modifica della proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alla concessione di un sostegno finanziario nel quadro di un programma pluriennale di infrastrutture di trasporto (1)**

*COM(84) 161 def.*

*(Presentata dalla Commissione al Consiglio, in virtù dell'articolo 149, secondo comma, del trattato CEE, il 29 marzo 1984)*

(84/C 99/07)

Preambolo immutato

Primo considerando immutato

*Aggiungere un considerando:*

**considerando che il Parlamento europeo si è ripetutamente ed espressamente pronunciato a favore di questo regolamento e che, dall'anno 1982, esso ha approvato per questo scopo l'iscrizione di importi precisi nel bilancio della Comunità;**

Secondo, terzo e quarto considerando immutati

*Aggiungere un considerando:*

**considerando la necessità che il Consiglio emani, prima della scadenza di questo programma sperimentale, sulla base dell'esperienza acquisita, una normativa definitiva circa il sostegno comunitario ai progetti di infrastrutture di trasporto;**

Quinto e sesto considerando immutati

Articoli 1 e 2 immutati

*Articolo 3, paragrafo 1: alla fine del paragrafo 1 aggiungere:*

**Tranne in casi particolarmente motivati, detta partecipazione non può superare il 40 % del costo del progetto.**

*Articolo 3, paragrafo 2: modificare tale paragrafo come segue, scindendolo in due paragrafi:*

2. Il sostegno **previsto** a titolo del presente regolamento **a favore di un progetto può essere concesso anche qualora la Comunità contribuisca al progetto medesimo in virtù di altre disposizioni.**

**3. L'ammontare globale del sostegno finanziario fornito dalla Comunità non può in nessun caso superare il 70 % del costo del progetto.**

Articolo 4 immutato

Articolo 5 immutato

Articolo 6, paragrafo 1 immutato

(1) GU n. C 36 del 10. 2. 1984, pag. 3.

*Articolo 6, paragrafo 2: sostituire l'ultimo trattino con il seguente testo:*

Le informazioni necessarie alla valutazione dell'interesse comunitario del progetto, **secondo un metodo d'analisi ispirato dagli orientamenti consigliati dalla Commissione nel suo rapporto al Consiglio: «Contributo comunitario a favore delle infrastrutture di trasporto: valutazione dell'interesse comunitario nel processo decisionale»** (1).

Articolo 6, paragrafo 3 immutato

*Articolo 7: aggiungere un paragrafo 2:*

**2. La Commissione può inserire nell'elenco qualsiasi progetto che risponda alle condizioni preliminari di cui all'articolo 5, anche qualora essa non abbia ricevuto alcuna comunicazione al riguardo da uno Stato membro.**

Articoli da 8 a 11 immutati

Articolo 12 paragrafo 1 immutato

*Aggiungere un paragrafo 2:*

**2. Al più tardi un anno prima di tale data, il Consiglio adotterà una normativa definitiva basata sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo al sostegno dei progetti d'interesse comunitario in materia di infrastrutture di trasporto** (2).

— Il paragrafo 2, immutato, diviene paragrafo **3.**

---

(1) Doc. COM(81) 507 def. del 16. 9. 1981.
(2) GU n. C 207 del 2. 9. 1976.